

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- prof. avv. Giuseppe Conte membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario
- prof. avv. Andrea Barenghi membro designato dal Consiglio Nazionale
Consumatori e Utenti

seduta del 26.2.2013

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nel corso del 2006 il cliente stipulava un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Estinto anticipatamente (nel corso del 2011) il finanziamento, lamentava, in sede di reclamo, la mancata retrocessione delle commissioni (bancaria e alla mandataria) anticipatamente corrisposte per l'intero, nonché della quota parte del premio assicurativo relativamente al periodo residuo, precisando che l'intermediario si sarebbe limitato a rimborsare il solo importo di 81,60 euro. Insoddisfatto del riscontro, con ricorso del 6 novembre ottobre 2012 (assistito dal proprio legale) chiede di accertare il diritto a ottenere copia del contratto di finanziamento nonché la retrocessione del complessivo importo di 1.957,64 relativo alle ridette voci di costo, oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese di assistenza legale nella misura di 500,00 euro.

Costitutosi, il resistente eccepisce, – *in limine* – il possesso da parte del ricorrente del contratto di finanziamento, rappresentato dall'accettazione della proposta contrattuale a suo tempo formulata. Contesta le affermazioni di opacità del negozio e, quanto alla domanda restitutoria, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al premio assicurativo e la esclusione di ogni diritto del ricorrente a percepire, in ordine alle ulteriori voci di costo, somme aggiuntive rispetto a quella già corrisposta, in ragione della natura *up front* delle stesse. Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Dato atto che le controdeduzioni opposte dalla parte resistente rappresentano in maniera coerente le ragioni in base alle quali il cliente è già in possesso del contratto di finanziamento a suo tempo stipulato, la questione oggetto della controversia si sostanzia nell'accertamento del diritto alla retrocessione delle diverse voci di costo delle quali il contratto si compone.

A tale riguardo, è appena il caso di ribadire che i Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario univocamente riconoscono, in materia di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto del soggetto finanziato (in particolare se consumatore) a svincolarsi dall'obbligazione della restituzione prima della scadenza naturale, con il rimborso del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. Già l'art. 125, comma 2, TUB, imponeva all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata. La materia è ora disciplinata dall'art. 125 *sexies* del tub, sostanzialmente ricognitivo della disciplina già vigente, a norma del quale: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto...". In siffatta guisa, le "chiare e univoche" indicazioni fornite (in sede esplicativa di una disciplina già vigente con la norma primaria) dai due comunicati con i quali il Governatore della Banca d'Italia aveva fornito indirizzi operativi per gli intermediari del settore (comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011) erano state già in larga parte anticipate degli indirizzi dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario. Questo Collegio, in particolare, nei numerosi casi sottoposti alla sua attenzione ha sempre tentato di approfondire le singole voci di costo, discriminando in linea di principio tra le commissioni anticipate dall'intermediario in relazione ad una prestazione già eseguita (come, ad es., le commissioni dovute all'agente o al mediatore) e quelle a favore del finanziatore, applicate in unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto, oggetto di riduzione in misura proporzionale al tempo non goduto (cfr., tra le tante, le decisioni nn. 2466; 2615; 2616/2011 e n. 746/2012).

Ora, nel caso di specie, non sembra dubbio che la commissione a favore della società mandataria appartenga all'ultima delle due categorie sopra enunciate. Tale voce ricomprende infatti una serie di attività che non possono ritenersi relative a prestazioni *up front*. Discende da ciò una manifesta opacità delle previsioni contrattuali corrispondenti che, nei consolidati orientamenti di questo e di altri Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (cfr., tra le tante, le decisioni nn. 746 e 410/2012 del Collegio di Napoli e la decisione n. 1745/2011 del Collegio di Milano), conduce al rimborso delle ridette commissioni. In applicazione del criterio proporzionale alla residua durata del finanziamento può pertanto accogliersi la domanda del ricorrente, con conseguente quantificazione delle somme da retrocedere a questo titolo (al netto degli 81,60 euro già corrisposti) in 1.344,26 euro.

Per contro, dalla documentazione versata in atti emerge la natura *up front* delle commissioni bancarie, visto che queste sono previste "a copertura... delle attività preliminari e conclusive del prestito" (es. esame documenti, oneri per la conversione del saggio degli interessi etc.). Donde il conseguente rigetto della domanda restitutoria.

Residua la questione relativa al rimborso della quota parte di premio assicurativo versato. Mette conto, a tale specifico riguardo, prendere le mosse dalla particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi infatti si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincronicamente e contemporaneamente



concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovvenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere "risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via.

Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvergano puntuale riscontro nell'accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle "linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento". Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati e anzi l'eccezione della propria carenza di legittimazione passiva – che rimanda il cliente alla compagnia di assicurazioni per il rimborso delle quote del premio – è in aperta contraddizione tanto con le indicazioni fornite dall'Accordo quanto con i richiamati effetti che conseguono all'accertato collegamento tra i due negozi. Da tanto consegue il diritto del cliente al rimborso della relativa quota parte di premio per il periodo di copertura non goduto in esito all'estinzione anticipata del finanziamento, calcolato (in applicazione del ridotto criterio proporzionale) in 515,46 euro.

All'ammontare complessivo da retrocedere, pari a 1.859,72 euro, dovranno essere aggiunti gli interessi legali dalla data del reclamo e dovrà essere riconosciuta la rifusione delle spese legali, determinata in 200,00 euro.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al rimborso della somma complessiva di € 1.859,72, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì la rifusione delle spese per assistenza difensiva nella misura di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI